

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1142

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

NARDONE, CALVANESE, BONITO, DE ANGELIS, DI CAPUA, DI FONZO, DI STASI, MONTECCHI, OLIVERIO, PAOLONI, ROTUNDO, TATTARINI, STANISCI, RIZZA, MASTROLUCA, BOVA

Norme per la regolarizzazione delle contribuzioni
non versate dalle imprese agricole

Presentata il 4 agosto 1994

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Da molti anni la nostra agricoltura attraversa una fase di crisi dovuta a motivi sia congiunturali che strutturali. Una crisi che negli ultimi mesi si è aggravata in maniera particolare e che è stata accompagnata da ripetute calamità naturali, affrontate con provvedimenti specifici, ma non all'interno di un intervento strategico e di un programma generale di rilancio della nostra impresa agricola.

In caso di calamità naturali e di crisi aziendali, da numerosi provvedimenti, è stato concesso alle imprese agricole di posticipare il pagamento degli oneri sociali. La motivazione tecnica, oltre che politica, di tali provvedimenti era quella di venire incontro ad una situazione di particolare crisi e ad eventi non imputabili all'andamento del mercato, che altrimenti avrebbero determinato in molti casi la chiusura dell'impresa.

Non si tratta quindi di mancati versamenti dovuti all'assenza di regolarizzazione di rapporto di lavoro, fenomeno peraltro assai diffuso, ma di posticipazioni derivanti dalla necessità di sostenere aziende che si sono venute a trovare in una situazione particolare.

Ad oggi l'ammontare degli oneri sociali pregressi, dovuti dalle imprese agricole e non versati per via delle calamità naturali o delle situazioni di crisi, ammontano ad una cifra complessiva stimata intorno ai 4.000 miliardi.

Tuttavia è necessario notare come queste imprese, da un lato, non usufruiscano di alcun tipo di aiuto attraverso gli ammortizzatori sociali (cassa integrazione, eccetera) e come le agevolazioni concesse a sostegno della produzione agricola da leggi quali la legge 15 ottobre 1981, n. 590, concesse proprio in situazioni quali, ad

esempio, la calamità naturale, non siano state corrisposte ed abbiano un ammontare complessivo in molti casi superiore agli oneri sociali posticipati e non versati dalle stesse imprese.

L'elevato onere pregresso discende in realtà dalla continuità degli episodi di calamità naturale (alluvioni, frane, secche) verificatisi negli ultimi anni, che hanno portato alcune aziende, anche importanti, a poter usufruire della posticipazione degli oneri sociali per 10 anni e più.

In questa particolare situazione, dato il quadro sopra esposto, il 31 agosto 1994 cessa la sospensione dell'esecuzione dei pagamenti da parte dell'INPS. Gli atti ingiuntivi, sospesi fino al 31 agosto, verranno dal 1° settembre messi in esecuzione da parte dell'INPS stesso. Ai 4.000 miliardi degli oneri sociali pregressi si dovranno per altro aggiungere altri 3.900 miliardi di ammende di varia natura, determinatesi a seguito del mancato versamento nelle situazioni in cui era venuta meno la possibilità di posticipare il pagamento.

Ad aggravare ulteriormente una situazione già di per sé compromessa, si pone lo sblocco della norma che ha consentito la fiscalizzazione della previdenza agricola fino al 1° ottobre prossimo.

Dal 1° ottobre 1994 infatti, data la necessità di fissare i nuovi parametri, verrà data esecuzione alla norma contenuta nel decreto legislativo n. 375 del 1993 che annulla la fiscalizzazione della previdenza agricola. La realizzazione e l'efficacia, quasi in contemporaneità, di queste due disposizioni rischia di porre in forti

difficoltà almeno 100.000 aziende operanti nel settore agricolo, alcune molto importanti nell'ambito dell'economia nazionale. Per questo motivo presentiamo questa proposta di legge, che ha come punto di riferimento la necessità di distinguere il mancato versamento dovuto a situazioni di crisi di mercato o dipendenti da calamità naturali, per evitare che queste imprese siano considerate nella stessa maniera di quelle che non hanno provveduto al versamento senza alcuna giustificazione, contribuendo al fenomeno del lavoro nero tanto diffuso in agricoltura.

Con l'articolo 1 sono stabilite le finalità della legge che si propone di determinare l'armonizzazione della disciplina in tema di oneri e contributi sociali in agricoltura con quella dei Paesi europei, nonché di rilanciare la competitività del sistema agro-alimentare dell'Italia.

Attraverso l'articolo 2 viene posticipata la disciplina normativa di cui al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, al 1° gennaio 1995, permettendo pertanto la fiscalizzazione della previdenza agricola.

Gli articoli 3, 4 e 5 definiscono la regolarizzazione delle contribuzioni non versate per calamità naturali, i termini e i modi per la regolarizzazione delle posizioni delle aziende agricole. Con l'articolo 6 viene definito lo stato di crisi aziendale per le imprese agricole. Con l'articolo 7 si stabiliscono i criteri per l'esclusione dai benefici e con l'articolo 8 le sanzioni e gli oneri aggiuntivi.

I diritti quesiti dei lavoratori dipendenti sono fatti salvi attraverso l'articolo 9.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Finalità della legge).

1. La presente legge ha lo scopo di determinare l'armonizzazione della disciplina nazionale in tema di oneri e contributi sociali in agricoltura rispetto a quanto previsto negli altri Paesi membri dell'Unione europea, nonché di rilanciare la competitività del sistema agro-alimentare dell'Italia.

ART. 2.

(Sospensione dell'efficacia).

1. L'efficacia delle disposizioni del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, è sospesa fino al 1° gennaio 1995.

ART. 3.

(Regolarizzazione delle contribuzioni non versate per calamità naturali).

1. I contributi agricoli unificati dovuti fino al 31 luglio 1994 per almeno tre anni, anche non consecutivi, negli ultimi dieci anni e non ancora corrisposti dai datori di lavoro agricolo operanti in zone colpite da calamità naturali ai sensi della legge 15 ottobre 1981, n. 590, possono essere regolarizzati su domanda degli interessati da presentare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le aziende di cui al comma 1 possono ottenere la regolarizzazione mediante il versamento del 25 per cento dei contributi non riscossi al netto delle sanzioni amministrative e delle somme aggiuntive eventualmente maturate.

ART. 4.

*(Regolarizzazione delle contribuzioni
non versate per crisi aziendale).*

1. Le aziende agricole non ricomprese nelle zone di cui all'articolo 3, ma che si trovino in stato di crisi aziendale da almeno due anni, possono ottenere la regolarizzazione dei contributi agricoli dovuti fino al 31 luglio 1994 e non ancora corrisposti, a domanda degli interessati da presentare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le aziende di cui al comma 1 possono ottenere la regolarizzazione mediante versamento di un terzo dei contributi non riscossi al netto delle sanzioni amministrative e delle somme aggiuntive eventualmente maturate.

ART. 5.

*(Modi e termini per la
regolarizzazione contributiva).*

1. I versamenti di cui al comma 2 dell'articolo 3 e al comma 2 dell'articolo 4 possono essere effettuati in tre anni mediante rate semestrali, a decorrere dalla data della domanda degli interessati presentata ai sensi del comma 1 dell'articolo 3 e del comma 1 dell'articolo 4.

2. Le domande di cui al comma 1 dell'articolo 3 devono essere presentate ai competenti uffici provinciali del Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU) allegando dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante il requisito della intervenuta calamità naturale giustificativa del beneficio richiesto.

3. La domanda di cui al comma 1 dell'articolo 4 deve essere presentata ai competenti uffici provinciali dello SCAU allegando la certificazione di cui all'articolo 6, nonché dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante che il richiedente non ha usufruito di contributi a fondo perduto in relazione alle annate agrarie 1992-1993 e 1993-1994.

ART. 6.

(Definizione dello stato di crisi aziendale).

1. Ai fini della presente legge, l'impresa agricola può essere ritenuta in stato di crisi aziendale quando risulti una situazione debitoria documentata in forza di atti contabili e bancari pari al 50 per cento del patrimonio aziendale con riferimento alle annate agrarie 1992-1993 e 1993-1994. Tale stato di crisi deve essere certificato, di intesa con le organizzazioni sindacali, dai competenti uffici tecnici agricoli delle regioni interessate.

ART. 7.

(Esclusione dai benefici).

1. Le imprese agricole di cui all'articolo 5 che abbiano usufruito di contributi pubblici a fondo perduto con riferimento alle annate agrarie 1992-1993 e 1993-1994 non possono essere ammesse alle provvidenze di cui alla presente legge.

ART. 8.

(Sanzioni ed oneri aggiuntivi).

1. Le sanzioni e gli oneri aggiuntivi riferiti ai contributi agricoli unificati regolarizzati in forza della presente legge si estinguono all'atto del pagamento dell'ultima rata di cui al comma 1 dell'articolo 5.

ART. 9.

(Diritti acquisiti dai lavoratori dipendenti).

1. I diritti acquisiti dai lavoratori dipendenti in relazione ai contributi non versati dai datori di lavoro e di cui alle ipotesi disciplinate nella presente legge, sono fatti salvi attraverso gli adempimenti di cui agli articoli 3, 4 e 5.

